



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all'art 5 bis, comma 4 del D.L. 6 Giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla L. 1° Agosto 2012, n° 122, pubblicate sulla G.U. n° 262 del 9 Novembre 2012

Modena, 09 DIC. 2016

Spett.le CAMPANELLI COSTRUZIONI S.R.L.
CAMPANELLI@PEC.IT

Alle Prefetture di Bologna, Mantova, Ferrara
Reggio Emilia e Rovigo
@ PEC

Alla Prefettura di Ancona
@ PEC

e, p.c:

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale – GIRER
ROMA
@

Oggetto: Art. 5 bis del D.L. 6 Giugno 2012 n° 74 convertito con modificazioni nella legge 1° Agosto 2012 n° 122 e ss.mm; Legge 6 novembre 2012, n° 190. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 Aprile 2013.

Impresa: **CAMPANELLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in **SAN PAOLO DI JESI (AN) VIA SCAPPIA N° 38 C.F./P.I.: 00028330421**

Richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituiti presso la Prefettura di Modena, per le seguenti categorie:

- **DEMOLIZIONE DI EDIFICI ED ALTRE STRUTTURE, SISTEMAZIONE DEL TERRENO PER IL CANTIERE EDILE**

Con riferimento alla richiesta di iscrizione in oggetto indicata, presentata in data 29/08/2016, poiché dall'istruttoria esperita secondo l'iter previsto dalle Linee Guida Antimafia del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere – CCASGO, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 262 del 9 Novembre 2012, non sono emersi gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'artt 84, commi 3 e 4 e 91 comma 6 del Dlgsvo 159/2011 a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto, **si dispone l'iscrizione** di codesta impresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso questa Prefettura relativi alle attività in oggetto specificate, comprese tra gli **ulteriori settori individuati con ordinanza n° 91 in data 17 dicembre 2012 del Presidente della Regione Emilia – Romagna, in qualità di Commissario Delegato, sulla base dell'iscrizione disposta dalla Prefettura di Ancona, sino al 28/08/2017.**



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all'art 5 bis, comma 4 del D.L. 6 Giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla L. 1° Agosto 2012, n° 122, pubblicate sulla G.U. n° 262 del 9 Novembre 2012

L'iscrizione negli elenchi prefettizi conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. **Ai fini del mantenimento dell'iscrizione l'impresa dovrà provvedere a trasmettere a questa Prefettura, competente alla gestione degli elenchi relativi alle categorie in oggetto indicate, la comunicazione dell'interesse a permanervi.** La comunicazione in argomento dovrà essere inoltrata, almeno trenta giorni prima della scadenza della validità, all'indirizzo PEC protocollo.prefmo@pec.interno.it, utilizzando l'apposita modulistica reperibile on-line dal sito internet della Prefettura.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è stata iscritta.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dagli elenchi, dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di cui sopra.

E' fatto l'obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e gestionali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto (art 5, comma 4, DPCM 18 Aprile 2013) entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Si rammenta che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi è prevista nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La Prefettura di Ancona, nella cui circoscrizione la ditta in argomento ha la propria sede legale, vorrà segnalare ogni situazione di possibile rilievo ai fini antimafia.

p. IL PREFETTO
(Scognamillo)